

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1999, n. 48

Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio.

Il Consiglio regionale ha approvato

La Corte Costituzionale

con sentenza 30 settembre 1999, n. 382, depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999, ha dichiarato:

"- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre Regioni;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione."

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 KV e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori previsti nell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, pari rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 µT (micro Tesla).

2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli.

4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

5. È abrogato il comma 5 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Articolo 2 (1) Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 ottobre 1999

Galan

(1) Articolo sprovvisto di efficacia giuridica per mancanza del consenso governativo espressamente previsto dall'art. 127, comma 3° della Costituzione.

Dati informativi concernenti la legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale n. 48/1999;
- 6 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

Articolo 1

Articolo 2 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 febbraio 1997, dove ha acquisito il n. 266 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ivo Rossi e Boato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a, 2^a, 5^a e 7^a in data 12 febbraio 1997;
- La 7^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 marzo 1997, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Michele Boato, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 aprile 1997, n. 3304;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 14 aprile 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 12 maggio 1997, n. 1977/20823/2, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 7^a commissione consiliare ha completato il riesame

del progetto di legge in data 10 luglio 1997, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Michele Boato, ha riesaminato e riapprovato a unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1997, n. 6942;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 30 luglio 1997;
- Il Consiglio dei ministri, con propria deliberazione ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale sulla deliberazione legislativa 29 luglio 1997, n. 6942;
- La Corte costituzionale con sentenza 30 settembre 1999, n. 382, depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999 ha dichiarato:
 - "- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe, sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di altre Regioni;
 - non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione.";
- La predetta sentenza n. 382/1999 è pubblicata a pag. 150 del presente fascicolo.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e successive modifiche, reca - come è noto - misure per la «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».

L'applicazione di detta legge è stata differita da successive leggi regionali, al fine di consentire la definizione di un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale. Da ultimo, l'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ha differito l'inizio dell'applicazione della legge regionale n. 27/1993 al 1° gennaio 2000.

Con la propria deliberazione legislativa del 10 aprile 1997 relativa a «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio», il Consiglio regionale ha inteso adottare misure transitorie, valide fino al 31 dicembre 1999, allo scopo di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Misure e limiti - occorre evidenziare - che rientrano in quelli stabiliti dalla legge regionale n. 27/1993, in quanto ad essi inferiori.

La succitata deliberazione legislativa è stata rinviata dal Governo, ai sensi dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione, con nota del Commissario di Governo n. 1977 del 12 maggio 1997.

In detta nota il Governo rileva, tra l'altro, che la deliberazione legislativa del 10 aprile 1997 «dettando norme in tema di distanze da mantenere fra costruzioni residenziali scolastiche e sanitarie e le linee elettriche aeree esterne (...) invade la competenza attribuita allo Stato in materia stabilita dagli articoli 4 della legge 833/1978 e 2, comma 14, della legge 349/1986 (...)».

Il Governo eccepisce inoltre che «i valori determinati nella legge sono notevolmente diversi da quelli di cui al D.P.C.M. 23 aprile 1992, il che comporta nell'attuale sistema di tariffa unificata che le maggiori spese sostenute dall'ente gestore della rete elettrica per ottemperare alle previsioni regionali ricadrebbero su tutti gli utenti del territorio nazionale a fronte di un presunto e non dimostrato beneficio degli abitanti della regione».

La Settima commissione consiliare, nella seduta dell'8 luglio 1997 ha valutato i suesposti motivi del rinvio, addivenendo all'unanimità (presenti e rappresentati i gruppi Forza Italia, Alleanza nazionale, CDU, Liga veneta-Lega nord, PDS, PPI, Verdi, Rifondazione comunista) alla determinazione di proporre al Consiglio regionale la riapprovazione del testo già deliberato il 10 aprile 1997, con il solo aggiornamento formale della data di entrata in vigore delle misure transitorie di cui ai commi 1 e 2, precedentemente fissata al 1° luglio 1997.

La Commissione ha ritenuto infatti non accettabili le motivazioni del rinvio addotte dal Governo in ordine all'incompetenza della Regione in materia, stante l'evidenza del fatto che con il visto apposto alla legge regionale n. 27/1993 - che, come sopra detto, entrerà in vigore comunque il 1° gennaio 2000 - il Governo ha già riconosciuto la titolarità della Regione all'intervento su questa materia

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per l'urbanistica e i beni ambientali;
- Direzione regionale per i lavori pubblici e la protezione civile;
- Direzione regionale per la tutela dell'ambiente;
- Direzione regionale per la prevenzione.

5. Note agli articoli della legge regionale n. 48/1999

Di seguito vengono riportate, le norme statali e regionali citate nella medesima legge regionale.

Nota all'art. 1, comma 1:

legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1997)."

Nota all'art. 1, comma 1:

legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, "Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti."

6. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

L'art. 1, co. 5 della l.r. n. 48/99, ha abrogato l'articolo 5 dell'articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.